

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì 23 del mese di aprile, presso la sala consiliare, alle ore 20,40, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Pier Luigi Zanella, Angelo Antonio Falmi.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Silvia Tacconi, Rita Guidetti.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 32

Oggetto: Localizzazione di una nuova farmacia di cui all'art. 11 del D.L. n. 1 del 24 Gennaio 2012 modificato dalla L. 24 Marzo 2012 n. 27 (D.L. Liberalizzazioni).

Il Consigliere Manzoli, nella sua qualità di Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare, illustra la proposta deliberativa relativa alla localizzazione della nuova farmacia in loc. Grassina nella zona di Tizzano.

Il Consigliere Bensi fa presente che, a suo parere, sarebbe stato opportuno prendere in considerazione anche la zona di Vallina, dove è situato un grosso centro abitato ed un notevole passaggio giornaliero di automezzi.

L'Assessore Calvelli integra la precedente esposizione del Consigliere Manzoli, fornendo i dati degli abitanti serviti da ogni farmacia. Infine, specifica che tutti i farmacisti già presenti nel nostro Comune hanno espresso parere favorevole alla localizzazione proposta.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato

dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" il quale all'art. 11 prevede, al fine di potenziare il servizio di distribuzione farmaceutica e l'accesso alla titolarità delle farmacie una modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci:

*1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia **ogni 3.300 abitanti**. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;*

*b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:*

*«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:*  
*a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*

*b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri;*

*c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:*

*«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare **una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico**, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, **identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.***

*2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.*

*2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e*

*non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

RAVVISATO che il Comune di Bagno a Ripoli ha una popolazione residente al 31.12.2010 pari a 25.787 abitanti;

VISTO che sul territorio sono presenti n. 7 (sette) farmacie di seguito indicate:

- Farmacia Dott.ssa Maria Teresa Faucci

Via Roma n. 154 - Bagno a Ripoli

CF FCCMTR70S64D612B

- Farmacia BISCHI

Via Pulicciano n. 1 Antella

CF BSCNMR35L42A564U

- Farmacia BRONZINI

Piazza Umberto I° n. 43 - Grassina

CF PRRLRT71B07D612V

- Farmacia SANTA MARIA ANNUNZIATA

di Palchetti Francesca & C. snc

Via Chiantigiana 34/c

P.I. 05199480483

- Farmacia RIMAGGIO E VICCHIO della Dott.ssa Baggiani Mariuccia

Via di Rimaggio n. 30 Bagno a Ripoli

P.I. 05562970482

- Farmacia ILVENTO

Via del Carota 1- Bagno a Ripoli

CF LVNMHL52D11E147D

- Farmacia DE SANTIS

Via Pian di Grassina n. 24 - Grassina

CF DSNGNS50R26O591A;

VISTO che in base al nuovo criterio di abitanti introdotto nel Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, il Comune di Bagno a Ripoli può programmare l'istituzione di una nuova farmacia sulla base dei criteri ivi indicati;

RITENUTO opportuno nella scelta della localizzazione della nuova farmacia, far riferimento a criteri di distribuzione che consentano di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei

cittadini residenti in aree scarsamente abitate così come ben rilevabili nella cartografia allegata;

RITENUTO opportuno, in sede di identificazione della collocazione della nuova farmacia tener conto anche delle scelte urbanistiche in quanto così possiamo anche tener conto dello scenario di sviluppo futuro urbano;

VISTA la proposta di modifica della Pianta Organica delle farmacie approvata dalla Giunta Municipale in data 19 Aprile 2012, depositata in atti, con cui si identifica la localizzazione della nuova Farmacia nella zona sud ovest del Comune;

VISTO che l'individuazione della nuova sede farmaceutica ha tenuto conto dell'equa distribuzione delle farmacie esistenti nel territorio comunale come ben evidenziato nella cartografia allegata al presente atto;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27 Luglio 2011 è stato approvato il nuovo Piano Strutturale in cui vengono individuate le Unità Territoriali Organiche Elementari così come definite dall'art. 24 della L.R. n. 5/95 che individuano parti di territorio aventi autonomia funzionale utilizzate nei piani urbanistici per stabilire il dimensionamento massimo ammissibile dello sviluppo urbanistico e che individuano il territorio urbanizzato;

VISTO che la zona nella quale l'Amministrazione Comunale propone l'individuazione ha una popolazione di circa 2.000 abitanti e si estende per circa 15 chilometri quadrati ed è di stretto collegamento con le frazioni di Grassina - zona Via Spinello Aretino, di Capannuccia e Quarate, zone scarsamente abitate, ma che avranno nell'ambito delle previsioni urbanistiche ad oggi vigenti un futuro sviluppo che potrà determinare anche l'eventuale superamento della soglia dei 3300 abitanti;

CONSIDERATO che la zona sarà interessata alla realizzazione della variante alla S.R. 222 Chiantigiana, che convoglierà nella zona un considerevole volume di traffico veicolare proveniente dalla zona del Chianti fiorentino;

DATO ATTO che, a seguito dell'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuata sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1 del decreto legge citato, l'Amministrazione Comunale dovrà inviare i relativi dati

alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto perché attivi le procedure di sua competenza;

CONSIDERATO che è da ritenersi superata la rigida divisione del territorio comunale, con un ruolo vincolante per la Pianta Organica e per la ripartizione in zone predisposta secondo la normativa precedente, potendo il Comune individuare, sentita l'Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti, le zone nelle quali istituire le nuove farmacie tenendo conto: di un'equa distribuzione anche per le zone scarsamente abitate e della distanza da ogni farmacia esistente di 200 metri;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 21/03/2012 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie: *“la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti).”*;

CONSIDERATO pertanto che sulla base di quanto sopra disposto dalla normativa vigente e dalla circolare del Ministero, risulta evidente che la ripartizione in zone del territorio non è un elemento vincolante costituendo solo un elemento di riferimento per assicurare una equa distribuzione sul territorio degli esercizi, dovendo garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha consultato l'Ordine provinciale dei farmacisti ed alla ASL competente Servizio Farmaceutica Convenzionale, mediante comunicazione di posta elettronica rif. prot. 13142 del 18 Aprile 2012;

DATO ATTO che sia l'Ordine provinciale che la ASL hanno espresso parere favorevole, depositato in atti;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare in data odierna;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, allegato all'originale del presente atto;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

VISTA altresì l'attestazione di conformità del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi, su 19 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di istituire l'ottava farmacia del Comune di Bagno a Ripoli, approvando la nuova zonizzazione riportata nella cartografia allegata al presente atto quale parte integrante;
- 2) di individuare quale zona ove proporre la nuova sede farmaceutica l'area di: Grassina-Via di Tizzano e vie limitrofe, partendo dal suo inizio sulla diramazione a sx della S.R. 222 Chiantigiana fino al confine comunale con il Comune di Greve in Chianti, dando atto che le vie principali interne alla zona sono le seguenti, elencate in maniera non esaustiva:  
V. Poggio al Mandorlo, V. di Quarate, V. di Lizzano, V. di Belvedere, V. S. Andrea a Morgiano, V. delle Tavarnuzze, V. di Picille, V. di Pulicciano, V. Lilliano e Meoli, V. di Lappeggi, V. di Tizzano, V. Scolivigne, V. S. Aretino, V. del P. Nuovo, V. Galilei, V. L. da Vinci, V. M. Buonarroti, V. Giotto, V. Botticelli, V. Chiantigiana, V. di Vittorio.

Successivamente, a voti unanimi, su 19 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori

IL PRESIDENTE

f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 27 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 27 aprile 2012

L'Istruttore Amministrativo

(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 27 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori